

SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
IL RESPONSABILE**GABRIELE SQUINTANI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2015	395286
DEL	09/06/2015		

Responsabili Servizi Veterinari
Responsabili Sanità Animale
AUSL Emilia-Romagna

Associazioni di categoria

E p.c.

Ministero Salute
DGSAF ufficio II

SEER IZSLER

Oggetto: registrazione delle rivendite di pulcini

A seguito di richiesta pervenuta da parte della AUSL di Reggio Emilia in merito all'obbligo di registrazione delle rivendite che vendono contestualmente pulcini e relativo mangime, si chiarisce quanto segue.

Il D.L.gs 9/2010 definisce:

«azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività vengono allevati o tenuti.

«azienda commerciale»: un'azienda nella quale il pollame è tenuto a fini commerciali.

Il D.M. 13/11/2013 nell'allegato definisce:

«commerciante»: persona fisica o giuridica che detiene gli avicoli per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarli ad allevamenti familiari o ad altri commercianti, e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche.

La detenzione di pulcini, anche se occasionale, deve quindi essere riferita ad un'azienda, ai sensi del D.L.gs 9/2010 ed in particolare ad un'azienda di tipo commerciale (si ricorda che la cessione gratuita dei pulcini è vietata dalla Legge regionale 5/2005), pertanto è soggetta a registrazione seguendo il percorso amministrativo previsto dalla determina regionale 14738/2013.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051.527.7455 – 6
fax 051.527.7064segrvet@regione.emilia-romagna.it
segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3572	600	120	90			Fasc.	2015	5	

L'azienda deve essere registrata in BDN con apertura di una unità produttiva con tipologia di attività "commerciante". Il dettaglio attività deve avere orientamento produttivo pertinente: la voce corretta per l'attività specifica è "commerciante al dettaglio sede fissa", anche qualora l'attività di commercio degli avicoli sia occasionale.

Si specifica che il D.M. 13/11/2013, al punto 4.4. dell'allegato, prevede che per i commercianti che non hanno strutture di ricovero per avicoli, il codice aziendale sia attribuito alla sede legale della ditta.

Nel decreto è inoltre previsto l'obbligo, per il detentore di animali o suo delegato, della registrazione delle movimentazioni delle partite in entrata e in uscita, ad eccezione di quelle destinate ad allevamenti familiari, a partire dal diciottesimo mese successivo dall'entrata in vigore dello stesso decreto. I commercianti che vendono solo ad allevamenti familiari, come di solito avviene per le rivendite che vendono pulcini insieme al mangime, sono quindi tenuti solo all'obbligo delle movimentazioni in entrata, con la creazione di un gruppo, secondo le tempistiche e le modalità previste dal decreto ministeriale e dal manuale operativo della BDN avicola. Considerato che il sistema BDN non consente di registrare ulteriori introduzioni una volta raggiunto il numero di animali presenti corrispondente alla capacità produttiva, per consentire successive introduzioni, è comunque necessario effettuare lo svuotamento del gruppo. A questo scopo, come si può leggere dalle FAQ del sito BDN avicola, sarà a breve disponibile una nuova funzionalità della BDN che consentirà di registrare in maniera cumulativa le movimentazioni in uscita verso allevamenti familiari. Tale modulo consentirà la registrazione di un'unica uscita per singola data, anche se gli animali sono destinati a più allevamenti familiari, con motivo "ceduti ad allevamenti familiari", indicando la data del movimento.

Si ricorda infine l'obbligo previsto dalla delibera regionale 1061/2011 secondo la quale la vendita di pollame presso rivendite o negozi autorizzati è consentita solo se i responsabili di tali attività tengono un registro di carico e scarico cartaceo o informatico; in alternativa al registro è possibile detenere copia dei modelli 4 in uscita in ordine cronologico. Per quanto riguarda il carico, ossia la registrazione delle entrate, l'obbligo di compilazione sul registro è superato dalla corretta registrazione in BDN. Lo stesso potrebbe valere per le uscite nel caso in cui vengano registrate in BDN le singole movimentazioni.

Cordiali saluti.

Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)